

SUPPLENZE PERSONALE ATA

ISTRUZIONI OPERATIVE

A.S. 2024/25

SCHEDA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

GRADUATORIE PERMANENTI – ELENCHI E GRADUATORIE PROVINCIALI

SUPPLENZE AL 31/8 E AL 30/6

I posti di **personale ATA**, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, **sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (31/8) o di supplenze temporanee sino al termine dell'attività didattica (30/6).**

Ai fini predetti si utilizzano:

- **le graduatorie permanenti provinciali per titoli (art.554 del D.L. vo 297/94);**
- **in subordine gli elenchi e le graduatorie provinciali (D.M. 19.04.2001, n.75).**

Le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d'istituto.

Posti Part-time

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di **supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.**

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.

Ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai **dirigenti scolastici per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.**

**RINUNCIA O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO E ABBANDONO DEL SERVIZIO
DA GRADUATORIA PERMANENTE**

Azioni	Conseguenze
RINUNCIA AD UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO	<p>La rinuncia ad una supplenza al 31/8 o al 30/6 o la mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, comportano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la perdita della possibilità di conseguire ulteriori supplenze al 31/8-30/6 dalle graduatorie permanenti per l'anno scolastico in corso.¹ <p style="text-align: center;"><i>Resta la possibilità di essere convocati dalle graduatorie di Istituto.</i></p>
ABBANDONO DEL SERVIZIO	<p>L'abbandono del servizio, senza giustificato motivo, comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso.

¹ **Il riferimento relativo all'applicazione della sanzione anche all'anno scolastico successivo contenuto nel D.M. 430/2000 risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano ogni anno.**

GRADUATORIE DI ISTITUTO

Sono utilizzate dai **Dirigenti scolastici**:

- per la copertura di posti residuati dalle graduatorie provinciali;
- per la sostituzione del personale temporaneamente assente;
- per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Le supplenze sono conferite **secondo l'ordine di Fascia**.

Nota bene

- Le supplenze di **assistente tecnico** sono conferite agli aspiranti che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine.
- In caso di assenza del **guardarobiere, cuoco e infermiere**, o comunque di dipendente unico nel proprio profilo professionale, il dirigente scolastico può provvedere alla sostituzione, in caso di necessità.

Esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto

Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le **graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorietà** e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

Per le supplenze brevi: I dirigenti scolastici possono conferire le supplenze brevi solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico, per:

- personale appartenente al profilo professionale di **assistente amministrativo**, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto **abbia meno di tre posti**;
- personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
- personale appartenente al profilo di **collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza**.

Deroghe

Tali vincoli sono parzialmente derogati dall'art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie, in sostituzione **degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza**.

In ogni caso

Qualora ricorrano ipotesi eccezionali che comprometterebbero il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, il dirigente scolastico può ricorrere alla nomina del supplente **fin dal primo giorno di assenza del titolare** affinché non sia irrimediabilmente compromesso il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, non essendo oggettivamente e altrimenti possibile garantire le condizioni minime indispensabili per l'erogazione del servizio col personale a disposizione (**cf. nota MIUR 10073 del 14-04-2016**).

**RINUNCIA O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO/ABBANDONO DEL SERVIZIO
DA GRADUATORIA DI ISTITUTO**

RINUNCIA AD UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO	La rinuncia ad una proposta contrattuale, o sua proroga o conferma, o la mancata assunzione in servizio <u>non comporta alcun effetto.</u>
ABBANDONO DEL SERVIZIO	L'abbandono della supplenza, senza giustificato motivo, comporta: <ul style="list-style-type: none"> - La perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, che delle graduatorie di istituto, <u>per l'anno scolastico in corso.</u>

LASCIARE UNA SUPPLENZA PER ALTRA SUPPLENZA: I CASI

Per altra fino ad almeno il 30/6

Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al 30/6 ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino ad almeno il 30/6.

Lasciare GI per Graduatoria Provinciale

Il personale in servizio per supplenze conferita dalle graduatorie istituto ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro conferito dalle Graduatorie Provinciali (indipendentemente dalla consistenza oraria e dalla durata).

Per altra fino al 30/6-31/8 di diverso profilo

Il personale in servizio per supplenze fino al 30/6 o 31/8 ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro al 30/6 o 31/8 **solo se per diverso profilo professionale purché ciò avvenga prima della presa di servizio.**²

Lasciare lo spezzone orario per posto intero

È possibile lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, **purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.**

² **Dal 2022/23 il Ministero non permette più la possibilità di lasciare una supplenza in corso al 30/6 o 31/8 per altra al 30/6 o al 31/8 relativa ad un diverso profilo professionale, se il personale ha già assunto servizio per la prima supplenza. In tale caso, non essendo ravvisabile nessuna normativa che vieti tale possibilità, si invitano tutti gli interessati a rivolgersi alle nostre strutture territoriali per una valutazione legale della specifica fattispecie.**

DIRITTO AL COMPLETAMENTO ORARIO

Il personale in servizio **ad orario non intero**, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire **il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.**

L'articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, **per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento**

Tale completamento può avvenire:

- nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità;
- anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime (fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo).

Nota bene: Nello stesso anno scolastico **possono** essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, **purché non svolti in contemporaneità.**

Pertanto, **non è possibile** un completamento orario (quindi servizio contemporaneo) **per profili diversi come personale ATA o come personale ATA e personale docente** (neanche tra scuola statale e non statale).

Esempio

- **Non è possibile** un completamento orario o comunque servizio contemporaneo come Collaboratore scolastico e Assistente amministrativo/Tecnico (neanche tra scuola statale e non statale);
- **Non è possibile** un completamento orario o comunque servizio contemporaneo come Collaboratore scolastico o Assistente amministrativo/Tecnico e docente (neanche tra scuola statale e non statale).

STIPULA DEL CONTRATTO/DECORRENZA/PART-TIME

1 settembre – domenica – decorrenza giuridica ed economica del contratto

In relazione alla coincidenza della data inizio dell'anno scolastico con la giornata domenicale, la decorrenza da assegnare ai contratti stipulati entro il 31 agosto 2024 è **quella del 1° settembre**, data di inizio dell'anno scolastico 2024/2025.

Decorrenza dei contratti

La normale decorrenza iniziale dei contratti di supplenza coincide con l'effettivo **primo giorno di servizio del supplente e con la contestuale firma del relativo contratto**, con le parziali eccezioni del caso dei contratti decorrenti dall'inizio dell'anno scolastico cui si dà luogo alla decorrenza del 1° settembre anche se tale giorno ricada di domenica e dei casi in cui la disciplina della proroga contrattuale comporta il prolungamento contrattuale senza soluzione di continuità col precedente periodo.

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, **rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.**

Data certa

Non sono più previsti i contratti con nomina fino avente titolo per cui i contratti a tempo determinato **devono recare in ogni caso il termine**, fermo restando che costituisce causa di risoluzione del contratto l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito della pubblicazione di nuove graduatorie

Part time

È prevista la possibilità, all'atto dell'assunzione in servizio, di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale (con riferimento ai soli posti al 30/6 o 31/8). Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al 30/6.

DIFFERIMENTO DELLA PRESA DI SERVIZIO

Il differimento della presa di servizio è previsto per tutte le tipologie di supplenze solo ed esclusivamente nei casi contemplati dalla normativa giustificati da motivi non imputabili alla volontà personale (malattia, infortuni, etc...).

Il docente destinatario di incarico di supplenza può legittimamente chiedere il differimento della presa di servizio trovandosi nell'impossibilità della prestazione per motivi a lui non imputabili. Il contratto **avrà immediatamente valenza giuridica e solo all'atto dell'assunzione in servizio ci sarà la decorrenza economica della nomina.**

Per cui, la supplenza può essere effettuata, in via straordinaria, inserendo a sistema il contratto del docente ai soli fini giuridici e comunicando contestualmente alla RTS locale di inibire gli effetti economici dello stesso rappresentando la fattispecie che non permette il pagamento. Successivamente potrà essere inserita la nomina del supplente breve sui periodi di assenza del supplente precedentemente individuato.

Nota bene:

- ***Differimento per maternità/interdizione per gravi complicazioni della gestazione (anche per supplenze brevi):*** La lavoratrice che si trova in interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione o in congedo obbligatorio per maternità, può differire la presa di servizio per qualsiasi tipologia di supplenza: in questo caso è sufficiente comunicare al dirigente scolastico della scuola di nomina il proprio status (e ovviamente inviare le certificazioni richieste) al fine di perfezionare il rapporto di lavoro non solo giuridicamente ma anche economicamente, senza la necessità di assumere fisicamente servizio. **In questi casi la scuola non ha la possibilità di rifiutarsi di procedere con il perfezionamento del rapporto di lavoro o di pretendere l'assunzione in servizio della lavoratrice.**
- ***Differimento per dottorato di ricerca/borse di studio/assegni di ricerca/ricercatore a tempo determinato (solo per supplenze al 31/8 o 30/6):*** Il personale che, al momento della nomina per supplenza al 31/8 o 30/6, sta svolgendo un dottorato di ricerca/borsa di studio/assegno di ricerca/ricercatore a tempo determinato, è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio/aspettativa senza assegni per il periodo di durata del corso.

ATA DI RUOLO E INCARICO DI SUPPLENZA (ART. 70 CCNL 2019/21)

Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, **su posto intero** di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all'art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie. L'accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell'incarico per come stabilita nell'atto di conferimento dello stesso.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI

Diritto alla proroga del contratto – supplenze brevi

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Possibilità di proroga del contratto supplenti con incarico al 30/6

Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

Diritto al pagamento di un periodo di sospensione delle lezioni

Qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Natale e Pasqua) e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Ciò si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione. Inoltre rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo (assenza imputata a diversi istituti giuridici, es. congedo parentale e malattia, purché senza soluzione di continuità).

Pagamento del sabato e della domenica (se il titolare sostituito rientra in servizio il lunedì)

Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l'orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile.

- Per orario ordinario deve intendersi 36 ore settimanali;
- In caso di completamento dell'orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell'eventuale sabato libero sarà disposto dall'ultima scuola di servizio che vi darà luogo previa le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.